



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

675

20 DIC. 2025

Deliberazione n. _____ della seduta del _____.

Oggetto: Legge Regionale n. 17/1999. Vendite di fine stagione invernali ed estive per l'anno 2026.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma)

L'Assessore
Giovanni Calabrese

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma)

DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Pratico

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma)

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Maurizio Iorfida

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X
5	EULALIA MICHELI	Componente	X
6	MARCELLO MINENNA	Componente	X
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente	X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati 0

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 963603 del 15 DIC. 2025

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 17 della Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 17 - "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa" - che:

- al comma 3 bis dispone che "*l'avvio per il periodo dei saldi estivi ed invernali, di norma, è rispettivamente previsto per la prima decade del mese di luglio e gennaio, secondo le modalità del successivo comma 4*";
- al comma 4 dispone che "*Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate per i periodi e per la durata da determinarsi con atto della Giunta regionale, anche con differenziazioni per ambiti provinciali, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale*";

DATO ATTO CHE la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome:

- al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, con documento n. 11/31/CR11f/C11 del 24.03.2011, ha adottato indirizzi unitari in materia che le regioni si sono impegnate a rispettare;
- ha adottato, in data 07.07.2016, il documento n. 16/85/CR07/C11, con il quale, al fine di favorire misure di tutela della concorrenza, si è stabilito di confermare le previsioni del documento n. 11/31/CR11f/C11 del 24.03.2011, che individua, quale data di **inizio delle vendite di fine stagione, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio** e, relativamente ai saldi invernali, di integrare il predetto documento disponendo che, *qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi venga anticipato al sabato*;

CONSIDERATO che la Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione di coordinamento tecnico del 10 novembre 2025 e nella successiva riunione politica del 25 novembre 2025, come da verbali di pari data in atti del Dipartimento competente, ha deliberato di mantenere quanto previsto dall'intesa sopra richiamata;

RITENUTO:

- di prendere atto della decisione della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle regioni e delle Province autonome che nella riunione di coordinamento tecnico del 10 novembre 2025 e nella successiva riunione politica del 25 novembre 2025 ha deliberato di mantenere quanto previsto dall'intesa del 2011 fissando, quale data di **inizio delle vendite di fine stagione il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio**;
- di determinare la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni;
- di determinare, pertanto, la data di inizio delle vendite di fine stagione per l'anno 2026 per come di seguito indicato:
 - vendite di fine stagione invernale dal 03 gennaio 2026;
 - vendite di fine stagione estiva dal 04 luglio 2026;
- di disporre che il Dipartimento competente dia adeguata informativa in ordine al suddetto calendario alle associazioni di categoria interessate e alle associazioni dei consumatori;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";

PRESO ATTO:


- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;


SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Lavoro e Politiche Attive del Lavoro, Turismo, Fiere Nazionali ed Internazionali nelle materie allo stesso delegate, dott. Giovanni CALABRESE, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **DI PRENDERE ATTO** della decisione della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle regioni e delle Province autonome che nella riunione di coordinamento tecnico del 10 novembre 2025 e nella successiva riunione politica del 25 novembre 2025 ha deliberato di mantenere quanto previsto dall'intesa del 2011 fissando, quale data di inizio delle vendite di fine stagione il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e il primo sabato del mese di luglio.
2. **DI DETERMINARE** la durata delle vendite di fine stagione in sessanta giorni.
3. **DI DETERMINARE**, pertanto, la data di inizio delle vendite di fine stagione per l'anno 2026 per come di seguito indicato:
 - vendite di fine stagione invernale dal 03 gennaio 2026;
 - vendite di fine stagione estiva dal 04 luglio 2026.
4. **DI DISPORRE** che il Dipartimento proponente dia adeguata informativa in ordine al suddetto calendario alle associazioni di categoria interessate e alle associazioni dei consumatori.
5. **DI DISPORRE**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento nel BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione nel sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
(MONTILLA)


IL PRESIDENTE
(OCCHIUTO)




allegato alla deliberazione
n. 675 del 07/06/2025

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 963603 del 15/12/2025

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

Dott. Paolo Praticò
Dirigente generale
Dipartimento Sviluppo Economico

Avv. Sabina Scordo
Dirigente del Settore
Segreteria di Giunta

e p.c.

dott. Giovanni Calabrese
Assessore allo Sviluppo Economico

**Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale
“Legge Regionale n. 17/1999. Vendite di fine stagione invernali ed estive per l’anno 2026.”.
Riscontro nota prot. 962508 del 15/12/2025.**

A riscontro della nota prot. 962508 del 15/12/2025, relativa alla proposta deliberativa “*Legge Regionale n. 17/1999. Vendite di fine stagione invernali ed estive per l’anno 2026.*”, di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l’avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento “*non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale*”, si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello

FILIPPO
DE CELLO
REGIONE
CALABRIA

